



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

**DECRETO
ACCREDITAMENTO CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
A.A. 2025/2026**

VISTA la legge del 3 luglio 1998, n. 210, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" e in particolare l'art. 4 come modificato dall'art. 19, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" come da ultimo modificato dal d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'1 febbraio 2010, n. 76 "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286";

VISTO il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2022, con cui la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*";

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 22 marzo 2022, n. 301, "*Linee guida per l'accREDITAMENTO dei dottorati di ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento di cui al Regolamento D.M. 14 dicembre 2021, n. 226*";

VISTA la nota ministeriale del 5 maggio 2025, n. 9129, recante "*Procedura informatizzata per l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato - XLI ciclo. Nota di apertura - Istruzioni operative*";

CONSIDERATO che l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato ha durata quinquennale, pari a tre cicli consecutivi, al termine dei quali i corsi sono sottoposti a nuovo accREDITAMENTO;

VISTA la proposta di accREDITAMENTO dei corsi di dottorato, ivi compresi gli eventuali corsi per i quali si rende necessario un nuovo accREDITAMENTO a decorrere dal XLI ciclo da parte dell'**UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences**;

VISTO il parere dell'ANVUR reso con Delibera n. 160 del 9 luglio 2025 e n. 185 del 6 agosto 2025;

RITENUTO di dover provvedere con un unico decreto di concessione o revoca di accREDITAMENTO per ciascun Ateneo e, a tal fine, nei casi di corsi di dottorato in consorzio o convenzione, di provvedere all'accREDITAMENTO degli stessi nel provvedimento relativo all'Ateneo indicato come sede amministrativa;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dal ciclo di dottorato attivato nell'a.a. 2025/2026, su conforme parere dell'ANVUR, per **UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences**, è concesso l'accREDITAMENTO dei seguenti corsi di dottorato:

1. **SICUREZZA NAZIONALE E RESILIENZA STRATEGICA** (DOT25XRMAK)
2. **TRANSLATIONAL BIOMEDICAL SCIENCES** (DOT25AYWJ5)

Art. 2

1. L'accREDITAMENTO dei corsi di cui all'art. 1 ha durata quinquennale, pari a tre cicli consecutivi, ed è subordinato alla permanenza per tutta la sua durata del rispetto dei requisiti a tal fine necessari, verificata annualmente da parte dell'ANVUR, anche sulla base dell'attività dei nuclei di valutazione di Ateneo secondo quanto previsto ai sensi



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

dell'art. 5 cc 4 e 5 del D.M. n.226/2021.

2. L'accertamento del venir meno di uno o più requisiti richiesti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto destinatario della revoca interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 5 c. 6 del D.M. n.226/2021.

Art. 3

Il presente decreto, unitamente ai pareri dell'ANVUR, è pubblicato nella banca dati del dottorato (<https://dottorati.mur.gov.it>)

II MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini